

**TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA**
TERZA SEZIONE CIVILE

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

PROCEDIMENTO CONTRO

Il Giudice dell'Esecuzione, dott.ssa Giulia Lucchi,

letta la relazione periodica del custode IVG depositata in data 4/9/2025, recante, altresì, contestuale rimessione degli atti al sottoscritto G.E., come richiesto con circolare n. 813/int. del 12/08/25;

preso atto dell'intervenuta revoca del contributo pubblico, in precedenza, erogato con ordinanza del sindaco prot. 2611 del 16/02/2017 per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate dagli eventi sismici di maggio 2012 e identificate catastalmente al Catasto Fabbricati del Comune di San Felice sul Panaro (MO), ai subb. 2, 3, 6, 7, 8 e 9 del foglio 42, mappale 2, per € 12.554,18, oltre interessi, come attestato dal professionista delegato nell'avviso di vendita;

considerato che l'Ordinanza sindacale del Comune di San Felice, sopra richiamata, di decadenza dal contributo costituisce titolo, nei confronti del soggetto richiedente – odierno debitore - ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 95/2012 per l'iscrizione a ruolo (*"In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo 7 sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione"*);

rimessa, conseguentemente, in sede di eventuale insinuazione, nella presente procedura, del Commissario Delegato per la Ricostruzione, ogni valutazione sulla natura del credito in esame;

vista altresì la disposta riunione della procedura n. R.G.E. n. 163/2024, come da provvedimento del precedente G.E. del 10/9/2024;

rilevato che la perizia in atti e richiamata nell'avviso di vendita, non reca alcun riferimento a tale pignoramento successivo gravante sui medesimi beni, ad eccezione della sola pertinenza di cui al sub. 5 del foglio 42, mappale 2 (B.C.N.C.) comunque considerata dall'esperto stimatore ai fini della stima del compendio pignorato;

ritenuto tuttavia opportuno procedere ad un'integrazione della perizia nei termini sopra illustrati.

P.Q.M.

DICHIARA non luogo a provvedere sull'istanza del custode IVG di cui in premessa.

INVITA, sin d'ora, l'esperto stimatore, sotto il vincolo del giuramento già prestato, ad aggiornare la perizia estimativa previamente resa, dando atto del successivo pignoramento eseguito sul compendio pignorato nella procedura portante n. r.g.e. 279/2022 e sul cespite catastalmente identificato al sub. 5 del foglio 42, mappale 2 (B.C.N.C.); per l'effetto,

SOSPENDE, sin d'ora e sino a nuovo ordine, le operazioni di vendita, disponendo che il professionista delegato provveda a dare tempestiva comunicazione agli eventuali offerenti dell'adozione del presente provvedimento.

FISSA, per il prosieguo, l'udienza del **21/10/2025**, alle ore **10.45**, con invito all'esperto stimatore a provvedere al deposito della nuova relazione di stima almeno cinque giorni prima della predetta udienza.

DISPONE la comparizione in udienza del custode IVG, dell'esperto stimatore e del professionista delegato.

Si comunichi alle parti e agli ausiliari.

Modena, 8/9/2025

Il Giudice dell'Esecuzione
dott.ssa Giulia Lucchi